

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1989, n. 19.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1989, n. 86.

Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 87.

Legge di Bilancio 1989 - 5^a variazione. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 88.

Norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 1° settembre 1988, n. 72, concernente l'attribuzione all'A.I. del circondario di Prato delle funzioni amministrative delegate alle province Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 89.

Legge regionale n. 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14. Pag. 6

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 73.

Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 74.

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti ai consorzi garanzia fidi Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 75.

Ulteriore finanziamento per la realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 37 e 16 giugno 1988, n. 44. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 76.

Interventi di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Armenia Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 77.

Rifinanziamento della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 78.

Completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla legge regionale 1° agosto 1986, n. 51, (FRIO) e successive modificazioni, per i trienni 1986-88, 1987-89 e 1988-90. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 79.

Interventi finanziari a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 80.

Acquisto di unità immobiliari site in comune di Aosta. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 81.

Accettazione di una donazione e acquisto di un fabbricato sito in comune di Ayas Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 82.

Acquisto di un immobile sito in comune di Charvensod, località Plan Félinaz Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 83.

Acquisto di un terreno sito in comune di Verrès, via Giardini.
Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 84.

Modificazione alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 recante costituzione di una Banca regionale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 85.

Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 86.

Autorizzazione di spesa per l'istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 87.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, recante disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 88.

Acquisto del castello di Sarre con annessi arredi e suppellettili.
Pag. 14

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 54.**

Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 55.

Contributo straordinario per l'istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in provincia di Belluno.
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 56.

Modifica della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48: «Interventi per la tutela degli animali d'affezione» . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 57.

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività peschiera nel lago di Garda Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 58.

Tasse sulle concessioni regionali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 59.

Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.
Pag. 22

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 45.**

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 18 novembre 1987, n. 51: «Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna» e 1° settembre 1988, n. 40: «Ordinamento degli uffici regionali» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40 Pag. 23

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 27.**

Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE n. 270/1979 e modifica ed integrazione della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 concernente - Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1990, n. 1.

Istituzione del comune di Bellizzi in provincia di Salerno.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 2.

Variations al bilancio per l'anno finanziario 1989. Secondo provvedimento
Pag. 26

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 9.**

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni riguardante l'elezione del consiglio regionale
Pag. 27

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1989, n. 12.**

Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 27

Provincia di Trento**LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1990, n. 1.**

Proroga dei termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 concernente: «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere» e disposizioni in materia di finanza locale Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 3 novembre 1989, n. 11-9/Leg.

Norme regolamentari concernenti le modalità di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24, comma terzo, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 3 novembre 1989, n. 12-10/Leg.

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di operatore turistico, quinto livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale.
Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 novembre 1989, n. 0586/Pres.**

Modifica dell'art. 4 del regolamento per le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48, concernente: «Nuove norme in materia di diritto allo studio» Pag. 30

REGIONE SICILIA**LEGGE 29 dicembre 1989, n. 19.****Esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1990, norme per assicurare la riscossione delle entrate e norme relative al bilancio dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 62 del 30 dicembre 1989)***L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**ESERCIZIO PROVVISORIO****Art. 1.**

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale, con esclusione degli stanziamenti dei capitoli: 19011, 42402, 42452, 42469, 48615, 48618, 48619, 55706, 55929, 55930, 56820, 56821, 56824, 82602, 82955.

TITOLO II**NORME URGENTI PER L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.) ED IN MATERIA DI ENTRATE****Art. 2.**

1. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, è rinviata all'esercizio finanziario 1991.

Art. 3.

1. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al fine di assicurare, in via provvisoria, la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, provvede direttamente alla nomina, con effetto dal 1° gennaio 1990 e per la durata di mesi tre, prorogabile, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per ciascuno degli ambiti territoriali appresso indicati, del commissario governativo previsto dagli articoli 24 e seguenti del suddetto decreto, scegliendolo fra gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera a) e d) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche, le speciali sezioni autonome degli istituti ed aziende di credito previsti dalle lettere a) e d) dell'art. 5 citato, nonché fra società per azioni, con capitale non inferiore a 20 miliardi, interamente costituite dai predetti istituti ed aziende di credito, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, che ne facciano domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ambiti territoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono determinati in numero di nove, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei relativi sportelli è così stabilito: provincia di Agrigento 20; provincia di Caltanissetta 9; provincia di Catania 27; provincia di Enna 9; provincia di Messina 23; provincia di Palermo 28; provincia di Ragusa 9; provincia di Siracusa 13; provincia di Trapani 15.

3. Le commissioni, i compensi ed i rimborsi di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, comprensivi degli oneri relativi ai locali ed agli arredi necessari per l'adempimento del servizio di riscossione e di ogni altra spesa di gestione, sono così determinati:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 15.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quelli stabiliti nella lettera b);

d) i rimborsi delle spese delle procedure esecutive e gli interessi semestrali di mora sono determinati nella misura stabilita ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. È fatto divieto al Commissario governativo di procedere a nuove assunzioni di personale.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Ossana, 29 dicembre 1989

NICOLOSI*Assessore regionale per il bilancio e le finanze: SCIANGULA***90R0144****REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1989, n. 86.****Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, convertito in legge 29 dicembre 1987 n. 531, assume e disciplina con la convenzione stipulata in applicazione della presente legge la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie stipulato ai sensi dell'art. 48 della suddetta legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare la convenzione di cui al primo comma con le farmacie e le relative OO.SS. La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla gestione unitaria a livello regionale dei rapporti economici con le farmacie si fa fronte per l'anno 1989 con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio 1989 e per gli anni successivi con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno allocati sui corrispondenti capitoli.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 14 primo comma dell'allegato 1 alla presente legge, e determinati in lire 4.714.901.833, si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989. Qualora il provvedimento per la copertura del disavanzo della spesa sanitaria relativo all'anno 1988 lo consenta, agli oneri di cui al presente comma, previo inserimento dei medesimi fra le poste passive, sarà fatto fronte con gli appositi mezzi finanziari derivanti dal ripiano della spesa sanitaria.

Agli oneri eventuali derivanti dalle disposizioni di cui al punto 14 secondo comma dell'allegato 1 alla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato 1 alla presente legge e prevedibili in lire novecento milioni si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 17.000 del Bilancio di previsione 1989.

Allegato A

1) La farmacia consegna le ricette entro le ore 13.00 del giorno 11 del mese successivo a quello di spedizione. Tutte le ricette saranno consegnate alla U.S.L. ove ha sede la farmacia, nell'Ufficio indicato dalla U.S.L. medesima.

Ai fini del pagamento, entro le ore 13.00 del giorno 12 la farmacia consegna al Dipartimento Sicurezza Sociale - Servizio Farmaceutico, l'originale della distinta delle mazzette e della distinta contabile riepilogativa, recante il timbro e la firma che attestano l'avvenuta consegna delle ricette alla U.S.L. di competenza.

Le farmacie provvedono a predisporre le mazzette delle ricette distinte per l'U.S.L. secondo l'indicazione a stampa apposta sulle medesime.

I moduli relativi alla distinta contabile riepilogativa e alla distinta delle mazzette, da utilizzarsi da parte delle farmacie, sono esclusivamente quelli stampati e distribuiti a cura della regione Toscana. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi, le farmacie possono provvedere anche tramite un proprio centro contabile provinciale o regionale.

2) L'erogazione dell'assistenza farmaceutica per il personale navigante, avviene in forma diretta secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale Unico.

Le ricette spedite a favore degli assistiti ex Gestione Cassa Marittima sono redatte su ricettari ex Cassa Marittima Tirrenia e inviate per il pagamento al competente ufficio del Ministero della Sanità.

3) L'erogazione dell'assistenza farmaceutica per i cittadini stranieri non residenti avviene in forma diretta secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanità.

La distinta delle mazzette delle relative ricette reca la dizione «stranieri».

4) Ai fini dello snellimento degli adempimenti e per sopportare l'onere a carico dell'Ente erogatore sulla base di dati certi, la Regione riconosce alle farmacie e dispensari farmaceutici l'acconto di cui al punto 10 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94/89 nella misura corrispondente al 75% della media mensile dell'importo netto delle ricette spedite nel trimestre ottobre-dicembre 1988.

Il predetto importo è conguagliato in occasione del pagamento del mese di dicembre.

5) Entro il 30 novembre 1989 le parti verificano l'andamento della spesa farmaceutica e la possibilità di impiego da parte della Regione di tutti gli strumenti finanziari idonei a mantenere i livelli di assistenza sino al 31 dicembre 1989, considerando tale mantenimento come obiettivo prioritario.

6) In relazione alla graduale attivazione della fornitura da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulo standardizzato di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1988 n. 350, le rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private si obbligano per le stesse alla rilevazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche secondo i programmi e le procedure forniti e/o validati dalla Regione.

Si obbligano, altresì alla fornitura di tali dati su supporto magnetico, unitamente alle relative ricette, all'ufficio indicato dalla Regione.

La fornitura avviene sulla base di accordi riferiti alle specifiche realtà locali. Gli accordi sono stipulati con U.R.T.O.FAR. e CISPEL di intesa con le Organizzazioni sindacali provinciali.

7) La Regione fornisce in comodato alle Organizzazioni territoriali delle parti sindacali delle farmacie, in base agli accordi di cui al punto precedente, il lettore automatico e i programmi per la verifica della rispondenza della ricetta alle norme di legge e convenzionali, nonché l'assistenza tecnica necessaria per il loro regolare funzionamento.

Ai fini di cui al precedente comma le suddette Organizzazioni delle farmacie forniscono i locali per la collocazione del lettore automatico ed assumono l'obbligo della gestione della procedura fornita dalla Regione per la rilevazione dei dati delle ricette.

Gli accordi di cui al precedente punto 6 possono prevedere intese volte a realizzare, in applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 n. 94, altre procedure di rilevazione dei dati delle prescrizioni, eventualmente comprensive del collegamento in rete delle farmacie con il servizio informativo locale. All'uopo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione dovrà comunicare alle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle farmacie i dati delle prescrizioni mediche che effettivamente dovranno essere resi disponibili e delle modalità di trasferimento dei dati medesimi alla Regione.

8) Il programma deve prevedere che le ricette, non numerate, lette progressivamente dalla macchina vengano scartate, con conseguente esclusione dal ciclo lavorativo in caso di mancata conformità alle norme vigenti e restituite alle farmacie.

Ove se ne disponga l'obliterazione, la Regione si impegna a sostituire, all'inizio di ogni mese il marchio di oblitterazione per la rapida individuazione dei diversi cicli lavorativi.

9) La Regione provvede a corrispondere alle Organizzazioni sindacali delle farmacie il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette un contributo posto a carico del Fondo Sanitario nazionale per un importo da concordare, nei limiti di cui al punto 6 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989, in relazione alle specifiche realtà di graduale applicazione della rilevazione dei dati.

10) La Regione costituisce appositi archivi dei dati necessari per il controllo automatico delle ricette, garantendone il costante aggiornamento e le conseguenti modifiche al programma di lettura automatica fornito alle Organizzazioni territoriali delle farmacie.

La Regione provvede, altresì a comunicare alle suddette Organizzazioni le variazioni concernenti la commerciabilità del farmaco in regime di Servizio sanitario nazionale nel termine utile e necessario a consentire alle farmacie di operare in conformità all'aggiornamento del programma.

11) La Regione provvede ad inviare alle Unioni regionali e/o loro rappresentanze territoriali delle farmacie informazioni estratte alle ricette sottoposte a lettura automatica concernenti:

- a) dati di spesa;
- b) dati epidemiologici.

12) Ai fini della ottimizzazione delle funzioni previste dal sistema attuale, le Organizzazioni sindacali delle farmacie si impegnano a stipulare con la Regione, accordi aggiuntivi per lo svolgimento di altre attività attinenti alla acquisizione e verifica dei dati della ricetta (per es. schede nosologiche, schede di farmacovigilanza), con oneri a carico della regione.

13) In conformità a quanto stabilito dall'art. 23 quinto comma dell'Accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, la procedura di rilevazione e fornitura dei dati ricetta, di cui ai precedenti punti, ha validità negli ambiti territoriali nei quali progressivamente viene attivata la procedura.

Le farmacie pubbliche e private che provvedano a fornire i dati ricetta rilevati su programmi non validati dalla Regione non hanno diritto al percepimento di alcun compenso a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

14) La Regione corrisponde, per i ritardi nei pagamenti alle farmacie per prestazioni di assistenza farmaceutica erogata nell'anno 1988, i soli interessi moratori in misura corrispondente all'indice ufficiale ISTAT di svalutazione monetaria del relativo anno. I predetti interessi sono calcolati, con riferimento al ritardo medio mensile su base annua, a partire dal 28 di ciascun mese di consegna delle ricette e vengono corrisposti in unica soluzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Nell'eventualità che anche nell'anno 1989 si verificino ritardi rispetto alla scadenza prevista dall'Accordo Nazionale la Regione, per i primi 30 giorni di ritardo medio mensile e quindi complessivamente per 360 giorni l'anno sarà tenuta a corrispondere unicamente gli interessi moratori, in misura corrispondente all'indice ufficiale ISTAT di svalutazione monetaria del relativo anno. I predetti interessi saranno calcolati, con riferimento al ritardo medio mensile su base annua, a partire dal 26 di ciascun mese di consegna delle ricette e verranno corrisposti entro il 31 marzo 1990.

Gli interessi di chi ai due commi precedenti non danno luogo ad anatocismo.

15) La sottoscrizione della presente convenzione da parte delle farmacie equivale a rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa non conformi alle clausole di cui ai precedenti punti, concernenti il ritardo da parte della Regione nei pagamenti delle prestazioni di erogazione dell'assistenza farmaceutica relative agli anni 1988 e 1989.

16) Le clausole della presente convenzione si intendono reciprocamente inscindibili e tutte essenziali ai fini dell'accordo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 novembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 dicembre 1989.

90R0160

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 87:

Legge di Bilancio 1989 - 5ª variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 72-bis del 27 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0161

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 88.

Norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 1º settembre 1988, n. 72, concernente l'attribuzione all'A.I. del circondario di Prato delle funzioni amministrative delegate alle province.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3: del 10 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio da parte dell'Associazione Intercomunale del circondario di Prato delle funzioni regionali delegate o attribuite alle province, ai sensi della legge regionale 1º settembre 1988, n. 72, è sospeso in attesa del completamento della struttura operativa dell'Associazione Intercomunale stessa.

2. La sospensione opera per le funzioni delegate o attribuite dalle leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, nonché per le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 27 maggio 1974, n. 22 «Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto»;

b) legge regionale 15 maggio 1980, n. 52 «Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 659 e delega in materia di tutela delle acque dall'inquinamento»;

c) legge regionale 13 novembre 1984, n. 65 «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi»;

d) legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti».

3. La sospensione cessa con deliberazione del Consiglio Regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1990 su proposta della Giunta regionale, sentita l'Associazione Intercomunale del Circondario di Prato.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni della legge regionale 1º marzo 1989, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia di Firenze subentra all'Associazione Intercomunale del circondario di Prato in tutti i procedimenti amministrativi in corso, nonché in tutti i rapporti giuridici e contrattuali, inerenti all'esercizio delle funzioni delegate dalle leggi regionali di cui alle lettere da a) a f) del secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

1. La dotazione organica dell'Associazione Intercomunale del Circondario di Prato, per lo svolgimento delle funzioni delegate, è definita dalla giunta regionale nell'ambito delle procedure di cui al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, concernente «Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate».

2. Per la copertura dei posti previsti dalla dotazione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al titolo primo della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62.

3. Qualora la copertura dei posti avvenga tramite riduzione della pianta organica regionale e trasferimento del personale regionale ovvero trasferimento del posto ai sensi rispettivamente del primo e del terzo comma dell'art. 3 nonché del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, l'associazione intercomunale del circondario di Prato provvede all'istituzione del posto stesso e il personale trasferito o assunto viene inquadrato nel ruolo della associazione intercomunale medesima.

4. Nei casi di cui al comma precedente, la regione provveda al finanziamento dei costi derivanti dall'assunzione e del trasferimento del personale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62.

Art. 4.

1. La Giunta regionale promuove le opportune intese con l'Associazione Intercomunale del circondario di Prato e con la Provincia di Firenze per definire le forme di collaborazione ed assicurare il supporto tecnico necessari per la realizzazione delle finalità della legge regionale 1º settembre 1988, n. 72.

2. Per la realizzazione delle stesse finalità di cui al comma precedente, la Regione concorre al completamento della struttura organizzativa dell'Associazione Intercomunale del circondario di Prato con un contributo straordinario di L. 100.000.000.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione del precedente art. 4 si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo, competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa del bilancio 1989):

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 novembre 1989 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1989.

90R0162

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 89.

Legge regionale n. 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il disposto di cui all'art. 14 della legge regionale 19 gennaio 1987 n. 4 è soppresso e sostituito come segue:

«Art. 14.

1. Per la inosservanza delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, secondo quanto stabilito dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981:

a) da L. 50.000 a L. 600.000 per le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) da L. 200.000 a L. 1.000.000 per la violazione di cui all'art. 9.

2. La competenza del sanzionamento amministrativo è della Regione.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono introitati dalla Regione e costituiscono quote di Fondo Sanitario Regionale destinate al finanziamento della legge medesima».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 novembre 1989 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1989.

90R0163

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 73.

Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per un periodo di tre anni è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione nelle casere annesse agli alpeggi, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ed agli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 in materia di polizia sanitaria.

2. I contributi vengono concessi nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile, quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale, previo accertamento e valutazione tecnica da parte dei competenti uffici dell'Assessorato stesso.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 300.000.000 per ciascuno degli anni 1989-1990-1991 graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 31220 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di L. 300.000.000 dal capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente «Interventi per il miglioramento dell'agricoltura in zone svantaggiate in attuazione del Reg. CEE 1401/86»;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 600.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2 — altri oneri non ripartibili — del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. A decorrere dall'anno 1990 ad una eventuale rideterminazione degli oneri si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 68.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 dicembre 1989.

ROLLANDIN

90R0171

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 74.**Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti ai consorzi garanzia fidi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio-economica in atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in favore dei Consorzi Garanzia Fidi di cui alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32, 16 giugno 1978, n. 22, 16 giugno 1978, n. 23, 16 giugno 1978, n. 25 e 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti adesione della Regione ai Consorzi Garanzia Fidi fra gli industriali, gli albergatori, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento, fino al massimo del 50%, del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore di competenza, per le seguenti operazioni di investimento:

a) acquisto (compreso il terreno), ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili nonché di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'inquinamento, da destinare all'attività dell'impresa;

b) spese per l'acquisto, e l'impianto delle imprese, comprese quelle relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché all'attività di ricerca, e acquisto di brevetti;

c) acquisto di scorte nel limite del 20% dell'investimento con un massimo di L. 50.000.000.

3. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà comunque essere inferiore a quello minimo stabilito, per lo stesso settore, dalla corrispondente normativa emanata dagli organi centrali dello Stato sul credito agevolato.

4. I Consorzi Garanzia Fidi dovranno presentare all'Assessorato delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un programma degli incentivi che intendono attuare, indicando la misura dell'intervento proposto per ciascun tipo di operazione nonché una rendicontazione delle somme utilizzate nell'esercizio precedente. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

Art. 2.

1. Sono prorogate, per l'anno 1989, le agevolazioni per operazioni di factoring, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69, recante erogazione al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso d'interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring) perfezionate da aziende valdostane, con contributi in conto interessi fino al limite massimo del 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore industria.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per le operazioni di cui al comma precedente, al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta un contributo di L. 500.000.000.

Art. 3.

1. Al termine di ciascun esercizio il Consorzio interessato presenterà all'assessorato regionale alle Finanze un elenco delle ditte beneficiarie e dell'ammontare dell'intervento finanziario a ciascuno assegnato.

2. Le somme non erogate nell'esercizio saranno, per le stesse finalità, utilizzate nell'anno successivo.

Art. 4.

1. Per l'anno 1989, la Giunta regionale è autorizzata, in base ai programmi d'intervento presentati da ciascun consorzio, ad erogare i seguenti finanziamenti:

a) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali della Valle d'Aosta (legge regionale 11 agosto 1976, n. 32) L. 3.000.000.000;

b) Consorzio Garanzia Fidi tra i Commercianti della Valle d'Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 25) L. 1.500.000.000;

c) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Artigiani della Valle d'Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 23) L. 1.200.000.000;

d) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Albergatori della Valle d'Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 22) L. 1.500.000.000.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 7.700.000.000 per l'anno 1989 graverà sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno in corso come indicato al successivo art. 6.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» a valere sugli appositi accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso.

Art. 6.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 dicembre 1989.

ROLLANDIN

90R0172

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 75.

Ulteriore finanziamento per la realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 37 e 16 giugno 1988, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani di cui alle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 37 e 16 giugno 1988, n. 44, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 relativamente all'anno 1989.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge graverà:

quanto a L. 500.000.000 sul capitolo 22850 del bilancio di previsione per l'anno 1989;

quanto a L. 500.000.000 sul capitolo 29860 del bilancio di previsione per l'anno 1989;

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) Settore 2.2.1. — Assetto del territorio e tutela dell'ambiente» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso, fondo «rifiinanziamento della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti»;

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0173

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 76.

Interventi di solidarietà nei confronti della popolazione dell'Armenia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Valle d'Aosta interviene nelle spese per la realizzazione di una struttura ospedaliera ortopedica-traumatologica e riabilitativa presso la città di Spitak (Armenia), colpita dal sisma del dicembre 1988, mediante lo stanziamento di un fondo di L. 250.000.000.

2. Il suddetto intervento è effettuato secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 23700 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo — spese di investimento» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio concernente «Interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato»

3. In detto accantonamento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 250.000.000.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0174

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 77.

Rifinanziamento della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, già modificata dalle leggi regionali 29 gennaio 1980, n. 7, 4 agosto 1982, n. 33, 10 gennaio 1985, n. 3 e 10 agosto 1987, n. 62, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la spesa di lire 192 milioni annui.

Art. 2.

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25 milioni annui a decorrere dal 1990, graverà sul capitolo dei futuri bilanci corrispondente al capitolo 23850 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo per lire 50 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989, 1991.

3. Per gli anni successivi l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0175

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 78.

Completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, (FRIO) e successive modificazioni, per i trienni 1986-88, 1987-89 e 1988-90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, per l'anno 1989, per il completamento delle opere relative a progetti inclusi nei programmi 1986-88, 1987-89 e 1988-90 approvati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51. Il relativo onere graverà sul capitolo 22890 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di lire 5.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente «aumento del fondo di dotazione della FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale»; su detto intervento risulta quindi disponibile la minore somma di lire 9.500 milioni.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0176

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 79.

Interventi finanziari a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici territoriali nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l'indennità relativa venga determinata in base al criterio del giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una contrattazione di compravendita.

Art. 2.

1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del 90% dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante norme in materia di edilizia residenziale e di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3.

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, gli enti pubblici territoriali promuoventi la procedura espropriativa devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:

a) atto deliberativo di approvazione del progetto dell'opera o dell'intervento alla cui realizzazione è finalizzata la procedura espropriativa, recante i termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, concernente disposizioni di espropriazioni per pubblica utilità;

b) documentazione prevista dall'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, unitamente al referto di avvenuta pubblicazione, ai sensi della testé citata norma;

c) relazione tecnica di stima del valore venale dei terreni interessati.

Art. 4.

1. La liquidazione del contributo di cui all'art. 1 verrà effettuata con provvedimento della Giunta regionale ad avvenuta emissione dell'ordinanza di cui all'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000 per l'anno 1989 ed in L. 500.000.000 per il 1990, graverà sull'istituendo capitolo n. 22755 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione per L. 300.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, relativo all'aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 concernente contributi per esproprio di terreni; su detto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di L. 4.700.000.000;

per l'anno 1990 mediante utilizzo per L. 500.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991;

a decorrere dall'anno 1991 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0177

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 80.

Acquisto di unità immobiliari site in comune di Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata, ad acquistare le unità immobiliari facenti parte del condominio Bramafan, sito in Comune di Aosta, via Trottechien n. 61, censite al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al F. 41 con le particelle numeri 382/59 e 382/60, di proprietà della società «VAL.CO. Valdostana Costruzioni S.p.A.», per il prezzo a corpo di L. 1.035.000.000, oltre I.V.A.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 1.231.650.000 graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali — legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989.

ROLLANDIN

90R0178

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 81.

Accettazione di una donazione e acquisto di un fabbricato sito in comune di Ayas.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata:

a) ad accettare l'offerta di donazione disposta dai Signori Elio Favre e Michele Brunod Favre con atto unilaterale a rogito Notaio Giovanni Favre in data 22 settembre 1989, repertorio n. 58348/9783, avente per oggetto gli immobili siti in Comune di Ayas, censiti a Catasto Terreni al Foglio 8 con i mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 della superficie complessiva di mq 3.048.610;

b) ad acquistare il fabbricato denominato «albergo Breithorn» sito in Comune di Ayas, frazione Champoluc, di proprietà dei Signori Elio Favre e Michele Brunod Favre o aventi causa, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 30 con il mappale n. 193, per il prezzo di L. 585.000.000.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione degli atti notarili di accettazione della donazione e di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della spesa relativa alla compravendita, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive L. 585.000.000 graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali — legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0179

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 82.

Acquisto di un immobile sito in comune di Charvensod, località Plan Félinaz.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un immobile sito in Comune di Charvensod, località Plan Félinaz, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 3 con il numero 204/37, di proprietà della Società «Bosonin Luciano & Fulvio s.n.c.», con sede in Charvensod, per il prezzo a corpo di L. 133.000.000, oltre I.V.A., da destinare ad ampliamento della proprietà regionale confinante.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui all'art. 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 158.720.000, graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali — legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0180

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 83.

Acquisto di un terreno sito in comune di Verrès, Via Giardini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un terreno sito in Comune di Verrès, Via Giardini, distinto al Catasto Terreni al Foglio 6 con la particella n. 1029, di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Aosta, per il prezzo a corpo di L. 79.000.000, da destinare ad ampliamento della proprietà regionale confinante (micro-comunità anziani ed inabili).

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile di cui all'art. 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale dell'immobile da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 79.000.000, graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali — L.R. 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0181

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 84.

Modificazione alla legge regionale 12 agosto 1987, n. 78 recante costituzione di una Banca regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla Società Creditizia costituita con legge regionale 12 agosto 1987, n. 78, e denominata «Istituto di Credito Valdostano Società per Azioni», abbreviabile in «Credito Valdôtain» o «Credito Valdostano S.p.A.», viene, dall'entrata in vigore della presente legge, attribuita la seguente nuova ragione sociale:

«Banca della Valle d'Aosta S.p.A. - Banque de la Vallée d'Aoste S.A.» siglabile «B.V.A.».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989.

ROLLANDIN

90R0182

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 85.

Rifinanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, recante interventi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione di prodotti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, è rifinanziata, per l'anno 1989 e seguenti per l'ulteriore spesa annua di lire centocinquanta milioni.

Art. 2.

1. L'onere di centocinquanta milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36150 «Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà come segue:

per l'anno 1989, mediante riduzione di lire cento milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 — Settore 2 — Sviluppo economico — del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, nonché mediante riduzione di lire cinquanta milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 36060 «Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche».

per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzazione per lire trecento milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.09 «Interventi promozionali per l'industria» del bilancio pluriennale 1989/1991.

per gli anni successivi, gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

2. *(Omissis)*.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0183

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 86.

Autorizzazione di spesa per l'istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata una prima spesa di lire cento milioni per l'istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente avente sede nella Regione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, impegnare e liquidare spese, nel limite di cui al primo comma, per studi, progettazioni, acquisto di beni e servizi in funzione della realizzazione del centro fieristico.

Art. 2.

1. L'onere di centocinquanta milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 36050 di nuova istituzione, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 «Istituzione di un centro fieristico ed espositivo permanente».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, a valere sull'apposito accantonamento previsto al settore 2.2.2. «Sviluppo economico» dell'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

2. *(Omissis)*.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0184

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 87.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, recante disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la spesa annua di L. 2.300.000.000.

2. L'onere graverà sul capitolo 45455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 300 milioni si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

2. Per gli anni 1990 e 1991 al maggior onere, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.06 — istruzione e cultura — interventi di carattere scolastico — del bilancio pluriennale 1989/1991 della Regione.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

2. *(Omissis)*.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0185

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1989, n. 88.**Acquisto del castello di Sarre con annessi arredi e suppellettili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 29 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto.**

1. La Regione è autorizzata ad acquistare dalla Società «Moriania S.r.l.», con sede in Aosta:

a) il castello di Sarre con annessi terreni, il tutto censito a Catasto terreni al foglio 23 con le particelle 377 e 378, foglio 24 con le particelle 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 106 - 120 - 121 e foglio 25 con la particella 282 e al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 24 con le particelle 56 - 116/1 - 116/2 e 117, per il prezzo a corpo di L. 2.377.297.000, oltre I.V.A.;

b) gli arredi mobili e fissi e le suppellettili del detto castello, per il prezzo complessivo di L. 1.647.000.000, oltre I.V.A.

Art. 2.**Provvedimenti amministrativi**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili e dei beni mobili di cui all'art. 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.**Disposizioni finanziarie**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 4.820.044.790, graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali — L.R. 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.**Variazioni di bilancio**

1. Alla parte del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

2. (Omissis).

Art. 5.**Dichiarazioni d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 1989

ROLLANDIN

90R0186

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 54.****Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 70 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità generali**

1. La Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio regionale.

Art. 2.**Forme di intervento**

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite attraverso:

a) l'erogazione dei contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi sosta appositamente attrezzati;

b) agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto dell'alloggio ai Rom e ai Sinti che preferiscono adottare la vita sedentaria;

c) l'erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti, per l'attivazione di iniziative di istruzione per i Rom e i Sinti, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;

d) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

2. In caso di mancata richiesta o utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione ai soggetti individuati ai sensi del presente articolo, la giunta della provincia competente è delegata, previa diffida, a sostituirsi al comune interessato per la realizzazione delle previste iniziative.

Art. 3.**Campi sosta**

1. Il campo-sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq e non superiore a 4.000 mq.

2. Per comunità più ridotte e residenti per lunghi periodi dell'anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari circostanze, lo richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano superfici inferiori ai 2.000 mq.

3. Il campo-sosta deve essere dotato di servizi igienici, prese idriche, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica e di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita.

4. Al campo-sosta sono garantite, a cura dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l'assistenza sanitaria.

5. La gestione e la manutenzione del campo-sosta sono assicurate, secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso congiunto nelle spese da parte della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando le forme di autogestione.

6. Per l'accesso al campo-sosta, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all'amministrazione comunale, declinando nel campo le proprie generalità.

7. L'ubicazione del campo-sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

8. A integrazione di quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il Piano territoriale provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.

9. I comuni procedono all'individuazione delle aree da adibire a campo-sosta attraverso un'apposita variante allo strumento urbanistico.

10. I rapporti di dimensionamento, di cui all'art. 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, tengono conto degli abitanti insediabili.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all'art. 1, commi 7 e 8 e, per le conseguenti sanzioni, all'art. 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

12. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di attuazione per la sistemazione delle aree ai sensi della lettera g) dell'art. 32 dello Statuto.

Art. 4.

Abitazioni stabili

1. I comuni d'intesa con gli enti di tutela della cultura nomade e con i Rom e i Sinti che preferiscono scegliere la vita sedentaria, adottano opportune iniziative per favorire il loro accesso alla casa, utilizzando la legislazione vigente.

Art. 5.

Istruzione e formazione professionale

1. I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei Rom e dei Sinti, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

2. Possono altresì essere realizzate, dai comuni e loro consorzi, dalle comunità montane e da enti specializzati operanti nei settori, iniziative di istruzione ed educazione permanente e di formazione professionale, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

3. Per i Rom e i Sinti che preferiscano scegliere la vita sedentaria, oltre alle iniziative previste nei commi 1 e 2, possono essere realizzati interventi che favoriscano l'accesso al lavoro, ai sensi della vigente legislazione.

Art. 6.

Attività lavorativa e artigiana

1. In rapporto a quanto previsto nella lettera d) dell'art. 2, e nell'ambito della legislazione regionale, possono essere realizzate iniziative di sostegno dell'artigianato o di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.

2. I comuni, e loro consorzi, le comunità montane, nonché organismi a carattere associativo possono presentare alla Giunta regionale, avvalendosi anche dell'apporto di gruppi di volontariato, specifici progetti annuali o pluriennali.

Art. 7.

Forme di contributi

1. Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi:

- a) per l'acquisto dell'area di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fino al 75% della spesa;
- b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3, fino al 60% della spesa;
- c) per le iniziative di cui all'art. 5, fino al 100% della spesa;
- d) per le iniziative di cui all'art. 6 fino al 100% della spesa, se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale; fino all'80% per il secondo anno; fino al 60% per il terzo anno.

Art. 8.

Domande di contributo e procedure di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 7, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, gli enti di cui all'art. 2, lettera c) e all'art. 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:

- a) il progetto del campo-sosta di cui all'art. 3, con relazione tecnica e preventivo di spesa;
- b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3;
- c) progetto di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, nonché di interventi che favoriscano l'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 5, con preventivo di spesa;
- d) per i progetti di cui all'art. 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.

2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Art. 9.

Procedure di erogazione

1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui alla lettera a) dell'art. 8 utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista dall'Ufficio del Genio civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione tecnica regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

2. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:

a) per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciate dall'Ufficio del Genio civile regionale competente per territorio;

b) per le attività e le iniziative di cui all'art. 6 e alle lettere b) e c) dell'art. 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall'ente interessato.

3. Per le iniziative di cui all'art. 6 e per quelle di cui alla lettera c) dell'art. 8, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad approvazione del progetto; il saldo è liquidato a consuntivo.

4. I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno scolastico anziché per anno solare.

Art. 10.

Consulta regionale per la tutela dei Rom e Sinti

È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia;
- b) da 3 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel campo della tutela del nomadismo;
- c) da 1 rappresentante dei comuni del Veneto designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- d) da 1 rappresentante delle comunità montane del Veneto designato dalla sezione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani;
- e) da 2 nomadi appartenenti alla Comunità Rom e Sinti designati dalle associazioni di cui alla lettera b);
- f) da 2 esperti su problematiche dei nomadi designati dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

4. I componenti della Consulta rimangono in carica per 5 anni dal momento della nomina e continuano a svolgere le loro funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino alle nomine dei nuovi componenti.

5. Ai componenti della Consulta, spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Compiti della consulta

1. La consulta ha i seguenti compiti:

a) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della Regione e in riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi;

b) individuare e proporre interventi generali promozionali e culturali, a favore delle comunità nomadi;

c) formulare pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e proposte di legge o di regolamento che riguardano il problema del nomadismo.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 16 agosto 1984, n. 41.

Art. 13.

Norme transitorie

1. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge. In relazione alle domande già presentate fino all'entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono richiedere, con apposita domanda da presentarsi entro il termine di cui al comma 2, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. In fase di prima applicazione, le domande di contributo vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 70180 «contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi di Rom e Sinti» e 70182 «contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e privati, per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti nonché per valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti», dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1989-1991 approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 22 dicembre 1989

CREMONESE

90R0199

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 55.

Contributo straordinario per l'istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in provincia di Belluno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 70 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione del Veneto, per la realizzazione della sede della scuola per atleti di discipline sportive invernali, concede un contributo in conto capitale di L. 700.000.000.

Art. 2.

1. Il predetto contributo è concesso al comune di Falcade con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. L'erogazione di detto contributo è subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'indirizzo scolastico proposto dagli organi competenti e all'assunzione degli oneri di gestione da parte degli enti pubblici interessati.

Art. 3.

1. All'onere di L. 350.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73020 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.

2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è istituito il capitolo n. 73030 denominato «Contributo straordinario per l'istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in provincia di Belluno» con lo stanziamento di L. 350.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 22 dicembre 1989

CREMONESE

90R0200

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 56.

**Modifica della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48:
«Interventi per la tutela degli animali d'affezione».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 70
del 27 dicembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 è così modificato:

«Art. 4. — Tatuaggio di riconoscimento.

1. Entro novanta giorni dall'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile e leggibile eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione, con metodi che non arrechino danno all'animale, con spese a carico dell'utente.

2. Le operazioni di cui sopra sono eseguite a cura dei servizi veterinari dell'unità locale socio-sanitaria, di veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi organismi riconosciuti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 22 dicembre 1989

CREMONESE

90R0201

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 57.

**Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina
dell'attività pescatoria nel lago di Garda.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 70
del 27 dicembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

Art. 1.

Finalità della legge

1. Le attività di gestione delle risorse ittiche, dell'acquacoltura, della promozione della ricerca volte alla tutela, all'incremento della fauna ittica e al miglioramento dell'equilibrio biologico ambientale, dell'attività di pesca nel lago di Garda, nel fiume Mincio e suoi canali,

dall'imbocco col lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona, sono disciplinate in modo uniforme con leggi della regione Lombardia, della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, al fine di garantire una gestione omogenea secondo specifiche intese preventive ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto dell'intesa, è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia autonoma interessata, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto che avranno applicazione dal momento di entrata in vigore dell'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti legislativi medesimi.

2. Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta ed emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.

Consulta interregionale per il lago di Garda

1. Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo e per lo studio dei suoi eventuali aggiornamenti, è istituita una «Consulta interregionale», tra le regioni Lombardia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, con sede presso il Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto. Essa è composta:

a) dall'assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della regione Lombardia;

b) dall'assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della regione Veneto;

c) dall'assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della provincia autonoma di Trento.

2. I componenti la consulta interregionale durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Il coordinamento e la segreteria sono affidati ai rappresentanti delle regioni e della provincia autonoma di Trento, da nominarsi dalla consulta stessa.

3. Il coordinatore viene nominato tra gli assessori alla pesca delle regioni Lombardia, Veneto e della provincia autonoma di Trento.

4. La consulta elabora le intese sui contenuti degli atti amministrativi da emanarsi da parte dei competenti organi istituzionali tra quelli previsti dai successivi articoli 6, 12, 13, 17, 18 e 19 e si sostituisce al Comitato interprovinciale di cui al successivo art. 5 in caso di sua inadempienza.

5. Partecipano alle sedute della consulta, senza diritto di voto, il responsabile della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige, per la provincia di Trento, il responsabile dell'Ufficio ricerche idrobiologiche applicate alla pesca per la regione Lombardia e il responsabile del Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell'E.S.A.V. per la regione Veneto.

6. La consulta si riunisce di norma due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta uno degli enti partecipanti lo richieda.

7. Ai componenti la consulta spettano, per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, le indennità ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura più favorevole prevista dalle normative vigenti negli enti interessati.

Art. 4.

Suddivisione degli oneri finanziari

1. Per il funzionamento della consulta interregionale di cui all'art. 3, è istituito presso la regione Veneto, un fondo comune cui contribuiranno la regione Lombardia, la regione Veneto e la provincia autonoma di Trento.

2. Tale fondo sarà costituito in ragione di 2/5 a carico di ciascuna Regione e 1/5 a carico della provincia autonoma di Trento, con uno stanziamento iniziale di complessive L. 10.000.000.

TITOLO II

NORME PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PESCATORIA NEL LAGO DI GARDA

Art. 5.

Comitato interprovinciale di gestione e delega delle funzioni amministrative

1. Per assicurare la corretta gestione della presente legge è istituito un «Comitato interprovinciale» tra le province di Verona, Brescia e la Provincia autonoma di Trento, con sede presso il Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto, così composto:

a) dall'assessore competente in materia di pesca della provincia di Verona o un suo delegato;

b) dall'assessore competente in materia di pesca della provincia di Brescia o un suo delegato;

c) dall'assessore competente in materia di pesca della provincia di Trento o un suo delegato;

d) dal responsabile del Centro di tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto o un suo delegato;

e) dal responsabile del Centro ricerche idrobiologiche applicate alla pesca della Regione Lombardia o un suo delegato;

f) dal responsabile della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige o un suo delegato;

g) da due rappresentanti dei pescatori professionisti scelti preferibilmente nell'ambito degli organismi consultivi in materia di pesca rispettivamente delle province di Verona, Brescia e Trento;

h) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti scelti preferibilmente nell'ambito degli organismi consultivi in materia di pesca rispettivamente delle province di Verona, Brescia e Trento;

i) da un rappresentante delle associazioni naturalistiche rispettivamente delle province di Verona, Brescia e Trento.

2. I componenti il comitato interprovinciale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La presidenza e la segreteria sono affidate ai rappresentanti delle province da nominarsi dal comitato stesso.

3. Il presidente viene scelto tra gli assessori provinciali.

4. Il comitato, o il presidente nei casi previsti dalla legge, formulano pareri ove richiesti dagli organi competenti delle regioni o della provincia autonoma nonché assumono le determinazioni amministrative previste dalle presenti disposizioni. I provvedimenti amministrativi sono assunti, conformemente ai pareri degli organi competenti delle province; copia di ogni provvedimento va trasmessa alla presidenza del comitato e della consulta interregionale.

5. Il comitato interprovinciale si riunisce di norma tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta uno degli enti partecipanti lo richieda.

6. Ai componenti il comitato spettano, per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, le indennità e il rimborso delle spese di viaggio nella misura più favorevole prevista dalle normative vigenti negli enti interessati.

7. Per il funzionamento del comitato è istituito, presso la provincia di Brescia, un fondo comune cui contribuiranno le province di Verona, Brescia e Trento.

8. Tale fondo sarà costituito in ragione di 2/5 a carico di ciascuna delle province di Brescia e Verona e per 1/5 a carico della provincia di Trento, con uno stanziamento iniziale di complessivi L. 10.000.000.

Art. 6.

Diritti esclusivi di pesca

1. Le province effettueranno la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

2. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'assunzione di efficacia della presente legge secondo le disposizioni del precedente art. 2, esibendo la documentazione probatoria.

3. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta della provincia territorialmente competente, osservate le disposizioni di legge che regolano, per ciascuna regione e provincia autonoma interessata, la materia.

4. Coloro che posseggono diritti esclusivi di pesca nelle acque di cui alla presente legge, legalmente riconosciuti, devono collocare e mantenere a loro spese in luoghi opportuni cartelli o gavitelli con legende chiaramente visibili atte a rendere palesi i diritti medesimi.

5. I cartelli e i gavitelli debbono essere conformi ai modelli approvati dalla consulta interregionale di cui al titolo I, art. 3.

6. I programmi relativi alla corretta gestione dei diritti esclusivi di pesca vanno sottoposti all'approvazione del comitato di cui al precedente art. 5 entro il 31 luglio di ogni anno che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Decorso tale termine, in caso di mancata pronuncia, i programmi si intendono approvati.

Art. 7.

Posa di impianti fissi

1. L'installazione di impianti o mezzi fissi pescherecci può essere autorizzata dall'amministrazione provinciale competente, previo parere del comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5, su nulla osta tecnico dell'Ufficio regionale del Genio civile e/o Magistrato delle acque e dell'Ispettorato di porto per la navigazione.

2. L'autorizzazione è revocata per l'inosservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

Orari di pesca

1. Pesca dilettantistica: i pescatori dilettanti possono esercitare la pesca da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla, limitatamente dal 1° luglio al 30 settembre.

2. Pesca professionale: la pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario, salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 9.

Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della relativa licenza di pesca in corso di validità, è consentita nelle acque di cui all'art. 1 con i mezzi sottoelencati, nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui alle norme regionali e provinciali disciplinanti la navigazione sul lago di Garda:

a) da riva:

da una a tre canne: con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di 10 metri, armate ciascuna con non più di 5 ami o altre esche singole artificiali e naturali;

bilancino o bilancella: di lato non superiore a mt 1,50, con maglie aventi lato non inferiore a mm 10, anche montati su palo di manovra da usarsi esclusivamente da riva con piedi all'asciutto. È sempre vietato il sistema a teleferica. La sua collocazione deve essere a distanza minima di 100 mt da altri attrezzi fissi di pesca;

guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato;

b) da natante:

la pesca da natante è consentita nell'osservanza degli orari indicati dall'art. 8, comma 1, e delle seguenti prescrizioni:

il natante durante la pesca, salvo che per la tirlindana e la pesca a traino, deve essere azionato a remi e non a motore;

il natante può sostare a distanza non inferiore a mt 100 dagli attrezzi professionali di pesca opportunamente segnalati o da impianti di allevamento ittico;

per ogni natante è consentito l'uso contemporaneo sino a tre canne; ogni canna può essere armata da non più di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;

per ogni natante è consentito l'uso di 3 tirlindane con un massimo di 12 ami cadauna;

c) subacquea, da esercitarsi dai maggiori di 18 anni, esclusivamente in apnea con fucile, esclusi quelli muniti di carica esplosiva, nelle zone e nei periodi determinati dal comitato interprovinciale.

2. I minori di anni 18 e i cittadini stranieri, non in possesso della licenza di pesca di cui al comma 1, possono esercitare la pesca dilettantistica, ai sensi della presente legge, purché muniti di apposito permesso, con validità non superiore a 12 mesi, rilasciato con le modalità stabilite dal comitato interprovinciale pesca di cui al precedente art. 5, a cura di una delle province competenti per territorio.

3. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

Art. 10.

Pesca professionale

1. La pesca professionale può essere praticata soltanto dai pescatori, in possesso di licenza di categoria «A», che esercitano tale attività in forma prevalente e siano iscritti negli appositi elenchi provinciali di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che intendono esercitare la pesca professionale viene rilasciata, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, la licenza di tipo «A», che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza viene apposta la dizione «apprendista».

Art. 11.

Attrezzi consentiti per la pesca professionale

1. Nell'allegato elenco «A», parte integrante della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle reti fisse, la lunghezza complessiva per ogni tipo di rete, corda, fila o tesa di reti e la dotazione massima consentita per natante. Eventuali variazioni o integrazioni all'elenco possono essere apportate dalla consulta interregionale, sentito il comitato interprovinciale.

2. Sulla base dell'elenco interregionale, il comitato interprovinciale propone le disposizioni necessarie per la corretta gestione della pesca professionale, anche tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art. 16.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di sostituire gli attrezzi con maglia in monofilamento con attrezzi con maglia in filato o in ritorto.

Art. 12.

Contrassegno sugli attrezzi professionali

1. Gli attrezzi, le reti e le corde, file o tese, permessi per la pesca professionale, possono essere utilizzati solo se muniti di apposito contrassegno, conforme al modello approvato dalla consulta interregionale, rilasciato a titolo oneroso dalla provincia di residenza del pescatore, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicata saldamente all'attrezzo, alla rete e alla corda, nel punto o nei punti facilmente controllabili e segnalati da gavitelli.

2. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

3. La presenza di attrezzature da pesca professionale su natante è consentita solo se tutte le persone a bordo sono munite di licenza di pesca tipo A.

4. Per segnalazione delle corde, file o tese di reti, è permesso l'uso di lampade comunque mai rivolte verso l'acqua.

5. I pescatori di professione, nei periodi in cui i loro mezzi di pesca sono soggetti al divieto d'uso, dovranno custodire detti mezzi da pesca in un luogo di deposito sempre a disposizione per il controllo da parte degli agenti preposti alla sorveglianza. Il loro eventuale trasferimento o trasporto su natante dovrà essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

6. Ogni distruzione di un mezzo da pesca munito di contrassegno dovrà essere comunicata all'amministrazione provinciale.

Art. 13.

Tempi di divieto e lunghezze minime

1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto perché la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono le seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	Tempi di divieto	Lunghezze minime
Carpione	Salmo trutta carpio	01/12-31/01	cm. 30
Trote tutte le specie	Salmo trutta sp.	15/10-31/01	cm. 30
Salmerini	Salvelinus sp.	15/12-15/02	cm. 30
Coregoni	Coregonus sp.	15/11-15/01	cm. 30
Temolo	Thymallus thymallus	15/10-30/04	cm. 30
Carpa regina	Cyprinus carpio	15/05-30/06	cm. 30
Carpa a specchi	Cyprinus carpio specularis	15/05-30/06	cm. 30
Luccio	Esox lucius	01/03-30/04	cm. 40
Anguilla	Anguilla anguilla	— —	cm. 40
Tinca	Tinca tinca	15/06-15/07	cm. 30
Persico trota	Micropterus salmoides	15/04-15/05	cm. 25
Persico reale	Perca fluviatilis	15/04-15/05	cm. 20
Barbo	Barbus barbus plebejus	01/06-30/06	cm. 25
Cavedano	Leuciscus cephalus cabeda	— —	cm. 10
Agone	Alosa fallax lacustris	— —	cm. 15
Cheppia	Alosa fallax nilotica	— —	cm. 15
Lasca	Chondrostoma toxostoma	— —	cm. 5
Gobione	Gobio Gobio	— —	cm. 5
Cobite	Cobitis taenia bilineata	— —	cm. 5
Vairone	Leuciscus suffia muticellus	— —	cm. 5
Trioito	Rutilus erythrophthalmus	— —	cm. 5
Scazzone	Cottus gobio	— —	cm. 5
Ghiozzo	Pedagobius martensi	— —	cm. 5

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. I periodi di divieto delle specie ittiche cominciano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

4. I periodi di divieto di cui al comma 1 possono essere temporaneamente variati dal comitato interprovinciale per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla tutela ambientale.

5. La consulta interregionale per il lago di Garda, anche su proposta del comitato interprovinciale, può variare i tempi di divieto e le lunghezze minime di cui al precedente comma 1, nonché includervi altre specie.

6. Per le specie per le quali non sono previsti tempi di divieto il comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5, per ogni stagione di pesca, può disporre opportune limitazioni in relazione a finalità di tutela dell'ittiofauna.

7. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente rimesso vivo in acqua.

Art. 14.

Limitazioni del catturato

1. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare più di:

salmonini e coregonini n. 5 capi;

lucci n. 2 capi;

fra agoni, cheppie e persici n. 15.

2. Il pescatore non può altresì catturare e trattenere più di 5 kg delle altre specie. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

3. È fatta deroga ai limiti di cui al comma 1:

quando il pescato è costituito da specie non indicate al primo comma dell'art. 13;

in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate dalla provincia competente per territorio, fatta esclusione per le gare di pesca subacquea.

Art. 15.

Gare e manifestazione di pesca

1. Chiunque abbia interesse a effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque di cui all'art. 1 della presente legge deve presentare domanda al presidente della provincia competente per territorio almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della gara e o manifestazione.

2. Nella domanda, in carta legale, dovranno essere indicati:

tratto idrico interessato;

numero presumibile dei partecipanti;

tempi e modalità di svolgimento;

specie ittiche oggetto della gara.

3. Le autorizzazioni, ove nulla osti, devono essere rilasciate entro i 60 giorni successivi alla richiesta, sentito il comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5.

4. Esse prevedono gli obblighi cui sono soggetti gli organizzatori, nonché il versamento alla provincia competente di una quota di partecipazione per ogni pescatore pari a 1/20 del costo della licenza tipo B) vigente nella regione nel cui territorio si svolge la gara, quale contributo alle spese amministrative e di gestione.

5. Le gare di pesca subacquea possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera C) e con i limiti che saranno determinati dal comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5.

6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

Art. 16.

Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico

1. Quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico nelle acque di cui al precedente art. 1, il comitato interprovinciale provvede a individuare le specie ittiche, per le quali vietare la pesca ovvero a proporre limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura in ordine all'uso di determinati attrezzi di pesca, all'uso di esche e di pasturazione; il comitato può, altresì, proporre modifiche alle caratteristiche degli attrezzi di pesca. Qualora l'equilibrio biologico risulti, invece, turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, il comitato interprovinciale propone rimedi volti al loro contenimento.

2. Il comitato interprovinciale può, altresì proporre l'istituzione di zone di protezione nelle quali è vietata ogni forma di pesca.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono inviati ai presidenti delle amministrazioni provinciali che li adottano con proprio decreto conforme.

4. In casi di eccezionale gravità e urgenza, le prescrizioni di cui ai precedenti commi sono disposte direttamente dal presidente della provincia, nelle acque di propria competenza, e copia del relativo provvedimento va immediatamente trasmessa al presidente del comitato interprovinciale per gli opportuni e conseguenti provvedimenti.

5. I provvedimenti devono contenere le disposizioni per la tabellazione.

Art. 17.

Pesca scientifica e interventi di protezione ittica

1. La consulta interregionale per il lago di Garda può autorizzare, sentito il parere del comitato interprovinciale, di cui al precedente art. 5, in deroga ai divieti previsti dalla presente legge, la cattura, la detenzione, l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale, per il ripopolamento.

2. Nel provvedimento di autorizzazione, sulla base delle specie e delle quantità pescate, la consulta interregionale per il lago di Garda stabilisce la destinazione della fauna acquatica utilizzata per i fini di cui sopra.

3. Per introdurre, a scopo di ripopolamento, nelle acque di cui al precedente art. 1, fauna ittica autoctona, di qualsiasi specie, è necessaria l'autorizzazione del presidente del comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5.

4. È fatto divieto di introdurre fauna ittica non autoctona, salvo che in forma sperimentale e controllata e previa autorizzazione del presidente della consulta interregionale del Garda, sentito il comitato interprovinciale.

5. Il presidente della consulta, sulla base dei risultati sperimentali ottenuti e su proposta del comitato interprovinciale, può autorizzare l'inmissione delle specie ittiche di cui al comma precedente.

Art. 18.

Concessioni di acquacoltura e piscicoltura

1. Gli enti competenti in base alle proprie norme regionali e previa acquisizione del parere della consulta regionale possono rilasciare concessioni di acque demaniali a scopo di acquacoltura e piscicoltura.

2. Nelle acque oggetto della concessione, salve le attività di cui al successivo comma, è vietata la pesca.

3. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare il pesce a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque.

Art. 19.

Ricerca e sperimentazione

1. Su proposta del Centro ricerche idrobiologiche applicate alla pesca della Lombardia, della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige, del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura dell'E.S.A.V. e sentito il comitato interprovinciale di cui all'art. 5 della presente legge, la consulta interregionale formula programmi di ricerca applicata, di sperimentazione, di divulgazione e assistenza tecnica per l'intero bacino idrico del Garda, anche attraverso gestioni in comune di centri ittiogenici per la produzione di specie pregiate vocazionali del lago.

2. I necessari finanziamenti trovano copertura nei proventi provinciali di cui al successivo art. 22 nonché nelle leggi istitutive dei centri i quali sono tenuti ad attuare i relativi programmi per la parte a essi affidata.

3. La consulta interregionale coordina l'attuazione di programmi e cura la pubblicazione dei relativi risultati.

Art. 20.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza viene coordinata dal presidente del comitato interprovinciale di cui all'art. 5, fermo restando che le amministrazioni provinciali di Brescia, Verona e Trento devono garantire lo svolgimento della vigilanza sul lago di Garda con propri dipendenti con le qualifiche di agenti giurati, con competenze sulle tre province interessate.

2. La vigilanza compete altresì agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza di cui all'art. 221 c.p.p., alle guardie giurate comunali, alla vv.uu., a quelle dipendenti dalle comunità montane, e a quelle volontarie secondo il disposto dei rispettivi ordinati regionali.

Art. 21. *Divieti*

1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli o dalle norme penali è vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a interdire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza;

d) usare il guadino e il raffio, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo, in modo di catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;

h) pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la remissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;

i) pasturare con larve di mosche, con l'uso del sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche, o con interiora di animali;

l) usare il sangue solido come esca;

m) apporre segnali o legende, portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca senza aver ottenuto dal presidente del comitato interprovinciale regolare autorizzazione;

n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo quando previsto al comma 4 del precedente art. 12;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) pescare a una distanza inferiore a mt 20, misurata sia a monte che a valle, dalle arcate dei ponti, dalla confluenza dei canali, dalle opere idrauliche, individuati dalle amministrazioni provinciali competenti e opportunamente tabellati dalle stesse. Detta distanza è misurata in riferimento al pescatore, all'amo o alla parte dell'attrezzo più vicina, a eccezione di diverse disposizioni riservate dai diritti esclusivi di pesca riconosciuti ai titolari dei medesimi, nei tratti e nei tempi riservati;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago;

r) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;

u) trasportare attrezzature di pesca su natanti in assenza di persone munite di licenza di pesca e, per quanto riguarda fiocine, forconi e fucili subacquei, il possessore della licenza di pesca deve aver compiuto gli anni 18;

v) portare con sé più di 1/2 chilogrammo di pastura consentita;

z) l'uso di ogni rete, corda o tesa e attrezzo, anche accessorio, non elencato nell'elenco degli attrezzi di cui al precedente art. 11 o modificato in modo da assumere le caratteristiche di altra rete o attrezzo anche previsto nel citato elenco. Tale rete o attrezzo è vietato in ogni tempo dell'anno e perciò non potrà esservi apposto il contrassegno previsto dal precedente art. 11;

w) effettuare la pesca subacquea con qualsiasi tipo di bombole, nonché il trasporto delle stesse con gli attrezzi da pesca;

y) pescare i gamberi;

x) immettere fauna ittica salvo quanto previsto dal precedente art. 17;

j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto dei fiumi e dei canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi di pesca nei periodi consentiti, indicati nell'elenco di cui al precedente art. 11;

k) usare ai fini di pesca ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

Art. 22. *Sanzioni*

1. Ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi regionali e provinciali per la navigazione sul lago di Garda o da altre leggi non in contrasto con la presente legge, per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previsti nei vari articoli si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:

art. 6, commi 2, 4 e 5; art. 9; art. 15, comma 3 e 4, da L. 50.000 a L. 400.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a due mesi;

art. 7, commi 1 e 2; art. 8, comma 1; art. 12, commi 1, 3, 4, 5 e 6, da L. 100.000 a L. 800.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno;

art. 13, commi 1 e 7; art. 14, comma 1, da L. 150.000 a L. 1.200.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno; in ulteriore recidiva anche la revoca della licenza.

2. Per la violazione di ciascuno dei divieti previsti nell'art. 21 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

lettere a, b, g, o, z, w, x, j, k da L. 500.000 a L. 4.000.000 e in recidiva si raddoppia la sanzione e si procede al ritiro della licenza;

lettere c, h, i, l, m, n, p, r, s, u, y da L. 150.000 a L. 1.200.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno, in ulteriore recidiva la revoca della licenza;

lettere d, e, f, q, t, v da L. 100.000 a L. 800.000 e in recidiva la sospensione della licenza sino a tre mesi.

3. Per chiunque peschi in zone ove sussista comunque un divieto di pesca o dove esistano diritti esclusivi si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000. Per ogni altra violazione non prevista nei precedenti commi ma prevista dalla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 400.000.

4. L'irrogazione delle sanzioni amministrative viene effettuata dal presidente della provincia competente per territorio e i relativi proventi sanzionatori sono introitati dalla provincia medesima e destinati al finanziamento delle ricerche previste al precedente art. 19.

Art. 23.

Risarcimento danno al patrimonio ittico

1. Ove a seguito di violazioni delle disposizioni della legislazione sulla pesca sia stato prodotto un danno all'ittiofauna la provincia interessata, su parere conforme del comitato interprovinciale, provvede all'accertamento del danno stesso e ingiunge a colui il quale lo abbia provocato il risarcimento.

2. Le relative somme, introitate dalle province di Brescia e Verona e dalla Provincia autonoma di Trento, a titolo di risarcimento, sono destinate ai ripopolamenti ittici delle acque interessate, secondo un programma unitario determinato dal comitato interprovinciale.

3. Alla raccolta e allo smaltimento delle spoglie, nonché all'eventuale ripopolamento delle acque danneggiate, anche in caso di non identificazione dei colpevoli, provvede l'amministrazione provinciale competente per territorio.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Norme transitorie

1. Ove esistano zone soggette a particolari divieti, restrizioni o regolamentazioni, tali vincoli restano in vigore sino a diversa destinazione assunta ai sensi del precedente art. 16.

2. Per la durata improrogabile di anni 2 a partire dall'entrata in vigore della presente legge è consentita la cattura di carpioni con lunghezza non inferiore a 25 cm.

Art. 25.

Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, d'intesa si applicano le norme previste dalla legislazione vigenti in materia.

2. Della promulgazione dell'ultima tra le leggi, di cui all'art. 2, sarà eseguita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 1989

CREMONESE

(Omissis).

90R0202

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989. n. 58.

Tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 70 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi delle tasse, sopratasse e contributi previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, sono aumentati a decorrere dal 1° gennaio 1990 del 20%.

2. Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle 1000 lire superiori a eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa e del contributo.

Art. 2.

1. L'importo della tassa previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge 22 ottobre 1982, n. 50 e successive modificazioni, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in lire 115.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 1989

CREMONESE

90R0203

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1989, n. 59.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 72 del 29 dicembre 1989)

(Omissis).

90R0204

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1989, n. 45.

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 18 novembre 1987, n. 51: «Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna» e 1° settembre 1988, n. 40 «Ordinamento degli uffici regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2 del 10 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione del Centro

1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, è così sostituito: «Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna».

2. Nel comma primo dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, le parole da «istituisce ...» a «denominato "Centro"», sono sostituite dalle seguenti: «istituisce il "Centro regionale per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna", denominato "Centro per le pari opportunità"».

Art. 2.

Organizzazione interna del Centro

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, è sostituito dai seguenti:

«1. Sono organi del Centro:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

1/bis. I predetti organi si rinnovano con la elezione del Consiglio regionale».

2. All'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi finali:

«8. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, designato dal Consiglio regionale e da due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

9. Al collegio dei revisori dei conti compete:

- a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del Centro;
- b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;
- c) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo di cui all'art. 6, comma sesto;
- d) assistere alle sedute degli organi deliberanti del Centro».

Art. 3.

Gestione economico-finanziaria e struttura operativa

1. L'art. 6 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (gestione economico-finanziaria e struttura operativa). —

1. Le entrate del Centro sono costituite da contributi di enti pubblici e privati e da eventuali donazioni.

2. La Regione mette a disposizione del Centro la sede attrezzata e concorre annualmente nelle spese di finanziamento con assegnazione di personale e di un contributo finanziario entro i limiti di spesa determinati a norma dell'art. 9, secondo comma.

3. La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, con particolare riferimento agli articoli 10 e 38, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

4. Per studi e ricerche su specifici problemi e l'organizzazione di commissioni di lavoro specialistiche il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e conferire incarichi di collaborazione ad istituti e centri di ricerca pubblici e privati.

5. Il Centro è dotato di autonomia amministrativa e funzionale. La gestione economico-finanziaria è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

6. Il programma annuale di attività e il bilancio preventivo sono deliberati dall'assemblea e trasmessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

7. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività svolta dal Centro.

Art. 4.

Dotazione organica

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del ruolo regionale è incrementata di quattro unità, come segue:

a) qualifica funzionale di «funzionario» (ottavo livello retributivo): due unità;

b) qualifica funzionale di «esecutore» quarto livello retributivo): due unità.

2. La dotazione organica complessiva del ruolo regionale di cui alla tabella B), recata dall'allegato n. 2 alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è sostituita come risulta nell'allegato alla presente legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere annuo, valutato in L. 150.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti dei predetti capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci dal 1990 in poi, come da previsioni di cui al bilancio pluriennale 1989/1991, programma di attività 1.06.1.01.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 27 dicembre 1989

MANDARINI

Allegato

Tabella B)

Dotazione organica del ruolo regionale*

Qualifiche funzionali	Dotazione
Dirigente di strutture di secondo livello e qualifiche equiparate.	78
Dirigente di strutture di primo livello e qualifiche equiparate.	187
Funzionario.	284
Istruttore direttivo.	235
Istruttore.	442
Collaboratore professionale.	147
Esecutore.	311
Operatore.	107
Ausiliario.	1
Addetto alle pulizie.	—
Totale	1.792

* Comprese le dotazioni degli Enti dipendenti della Regione e i contingenti del personale assegnato agli Enti locali e alle loro associazioni.

90R0169

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1990, n. 1.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3 del 17 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1.

Soppressione del ruolo unico speciale ad esaurimento ex legge 30/1983

1. Il ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale istituito dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è soppresso.

2. Il personale del predetto ruolo è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con le modalità di cui al presente capo.

Art. 2.

Immissione del personale nei ruoli regionali

1. Il personale docente nel ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/1.

2. Il personale non docente del ruolo unico speciale è inquadrato secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella A/2.

Art. 3.

Trattamento economico

1. L'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'art. 2 ha decorrenza dal 1° gennaio 1990.

2. Al medesimo personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti regionali, fatti salvi i migliori trattamenti economici acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La differenza viene conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con la progressione economica.

3. L'anzianità di servizio prestata nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.

Art. 4.

Immissione degli uditori docenti o non docenti nei ruoli regionali

1. Gli uditori docenti e non docenti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 19/quarter della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come aggiunto dall'art. 4 della legge 11 agosto 1983, n. 30, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo unico dei dipendenti regionali, rispettivamente, con le modalità di cui all'art. 2.

2. la domanda di inquadramento, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio e non prima del 1° gennaio 1990.

Art. 5.

Dotazione organica del contingente provvisorio

1. I dipendenti inquadrati ai sensi dei precedenti articoli costituiscono il contingente provvisorio del personale addetto alla formazione professionale.

2. Dello stesso contingente fa parte il personale docente, già inquadrato nel ruolo unico regionale, addetto alla formazione professionale. Al personale docente del ruolo unico regionale di sesta qualifica funzionale si applica il disposto di cui al comma primo dell'art. 2 della presente legge.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi primo e secondo del presente articolo il contingente del personale addetto alla formazione professionale è quello stabilito nell'allegata tabella B.

4. Con la legge di modifica della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sarà stabilito il contingente definitivo e le modalità di accesso al contingente medesimo.

Art. 6.

Profili professionali

1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dei precedenti articoli è attribuito, nel rispetto della qualifica funzionale assegnata, il profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella C.

Capo II

PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO
EX LEGGE 1982

Art. 7.

Soppressione del ruolo speciale transitorio

1. Il ruolo speciale transitorio istituito con la legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7, è soppresso.

2. Il personale del ruolo speciale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale dal 1° gennaio 1990 nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondente ai contenuti di professionalità della posizione funzionale di provenienza secondo l'allegata tabella D.

3. L'anzianità di servizio prestata nel ruolo speciale transitorio è considerata utile anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali.

Capo III

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE
REGIONALE 1° SETTEMBRE 1988, N. 40

Art. 8.

*Dotazione organica delle qualifiche funzionali
di istruttore direttivo e di collaboratore professionale*

1. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la settima qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è incrementata, oltre che per effetto di quanto disposto dal comma primo dell'art. 2 della presente legge, di ulteriori n. 93 unità.

2. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, per la quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è incrementata di n. 43 unità.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Alla copertura dei 93 posti di istruttore direttivo di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge si provvede con concorso per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo, in servizio nella qualifica di istruttore alla data del 31 dicembre 1986.

2. Alla copertura dei 43 posti di collaboratore professionale di cui al comma secondo dell'art. 8, si provvede con concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo in servizio nella qualifica di esecutore alla data del 31 dicembre 1987.

3. In via transitoria fino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai precedenti commi, i contingenti delle qualifiche di istruttore e di esecutore sono pari, rispettivamente, a n. 503 e n. 319 unità.

Art. 10.

Dotazione organica del ruolo regionale

1. Per effetto di quanto disposto con la presente legge la dotazione organica del ruolo del personale regionale è quella di cui all'allegata tabella E che sostituisce la tabella B allegata alla legge regionale 1° settembre 1988, n. 40.

Art. 11.

Ricorso alle liste di collocamento

1. Per il reclutamento del personale della prima e quarta qualifica funzionale, si fa ricorso alle liste del collocamento ordinario nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissione all'impiego e previa selezione mediante tests attitudinali e/o prova pratica.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al presumibile onere annuo di L. 1.350.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1990, si farà fronte con le disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 50, 51, 280, 281 e 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale compresi nei programmi di attività 1.06.1.01 - 1.06.1.02 - 1.06.1.03 - 1.06.1.04 - 1.06.1.05 e 1.06.1.06 del bilancio pluriennale 1989/1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 13 gennaio 1990

MANDARINI

(Omissis).

90R0170

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 27.

Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE n. 270/1979 e modifica ed integrazione della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 concernente - Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 del 15 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assunzione nei ruoli regionali dei Divulgatori Agricoli

1. La regione Campania in attuazione del Regolamento CEE n. 270/1979, approvato dal Consiglio delle Comunità Europee il 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, e sulla base del Piano Quadro nazionale formulato a norma del predetto Regolamento ed approvato con decisione della Commissione delle Comunità Economiche Europee il 23 marzo 1981, può assumere in ruolo, nei limiti dei posti e per le sedi di servizio vacanti nell'organico di cui alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, del relativo livello di funzionale di ingresso, i Divulgatori agricoli che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui al Regolamento CEE:

b) siano stati ammessi ai corsi per Divulgatori agricoli presso il Consorzio interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli per le regioni Abruzzo, Campania e Molise (CIFDA - ACM) di cui alla legge regionale n. 23/1983 o a quelli istituiti e realizzati ai sensi del Regolamento CEE 1760/1987 su conforme direttiva CIDA ed approvazione CIFDA - ACM, ai quali abbiano partecipato per la quota regione Campania a seguito di pubblico concorso;

c) abbiano superato le prove finali nei corsi di cui alla precedente lettera b) e siano pertanto in possesso dell'attestato di Divulgatore agricolo ai sensi del Regolamento CEE n. 270/1979;

d) abbiano presentato domanda di assunzione al Presidente della regione Campania entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della regione Campania a conclusione dei corsi di cui alla precedente lettera b).

2. La nomina in prova è disposta sulla base della graduatoria compilata in base ai risultati delle prove finali del corso, avuto riguardo anche alle norme che regolano la precedenza.

3. L'assunzione in ruolo è disposta, ex legge regionale 27/1984, nell'ottavo livello (qualifica funzionale «funzionario») per i Divulgatori agricoli laureati e nel sesto livello (qualifica funzionale «istruttore») per i Divulgatori agricoli diplomati.

4. L'accesso al ruolo regionale dei Divulgatori Agricoli, in ogni caso è contenuto nell'ambito del numero totale di cui alla dotazione organica per qualifiche così come stabilita per la Regione Campania in sede di applicazione del Regolamento CEE n. 270/1979 - parte della quale è già coperta dai tecnici di ruolo in servizio ai sensi della legge regionale 7/1985, che, in possesso dei titoli per l'iscrizione dell'Albo degli informatori e Consulenti Agricoli della Campania di cui all'art. 15 della stessa legge, sono equiparati ai Divulgatori Agricoli.

Art. 2

Inquadramento nei ruoli regionali

1. Ai fini dell'accesso ai ruoli regionali dei Divulgatori Agricoli di cui al precedente art. 1, allegato B alla legge regionale n. 7/1985, è sostituito dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

2. Al personale tecnico di ruolo, in servizio ai sensi della legge 3 gennaio 1985, n. 7 e in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Informatori e Consulenti Agricoli della Campania (Divulgatori Agricoli istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della stessa legge - è riconosciuta ai fini della tutela della presente legge, la qualifica di: Divulgatore Agricolo Funzionario, se laureato; Divulgatore Agricolo Istruttore, se diplomato.

3. Alla copertura dei posti il cui accesso non sia regolamentato dal precedente art. 1, si provvede con le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/1985 tenuto conto delle modifiche apportate alla tabella organica con la presente legge.

4. Il Servizio effettivo prestato precedentemente alla data di immissione nei ruoli regionali è valutato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

5. Il personale del Se.SI.CA. che ha svolto funzioni di responsabilità o di direzione di unità operative, previa adeguata attestazione, ha diritto all'inquadramento nel livello immediatamente successivo, purché in possesso dei requisiti (titoli di studio e qualificazione professionale) prescritti per lo stesso.

Art. 3

Trasferte di servizio per attività tecnica

1. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, il personale in forza al Servizio Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura può essere comandato in missione nella misura strettamente necessaria all'attuazione del programma annuale di attività e nel limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 21/1979, nel testo sostitutivo con l'art. 2 della legge regionale 17/1981.

2. Il limite di 80 giorni nell'arco dell'anno, previsto dalla citata legge regionale 17/1981, è inteso come riferentesi ad 80 diarie intere ossia fino ad un massimo di 1920 ore di trasferta nell'arco dell'anno.

3. Alle spese relative all'applicazione del presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 33, n. 822 e n. 848 del Bilancio della regione Campania per l'esercizio finanziario 1989, che presentano sufficienti disponibilità.

4. Negli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopraindicati.

Art. 4

Funzionamento organismi attività autogestite

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 7/1985 è sostituito dal seguente: «Tale personale, inoltre, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza con profitto ad uno dei corsi di formazione istituiti in applicazione del Regolamento CEE n. 270/1979 e successive modificazioni, svolti dal CIFDA-ACM o dalle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/1987».

2. Gli ultimi due commi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/1985 sono sostituiti dai seguenti: «È ammessa a contributo nei limiti di cui al primo comma, la spesa per non più di n. 1 unità amministrativa e per non più di n. 1 unità di segreteria, ancorché non in possesso dell'attestato di Divulgatore Agricolo, inserite stabilmente nel nucleo centrale di coordinamento e di collegamento.

Le spese ammesse ai sensi del precedente comma sono calcolate sulla base del trattamento economico corrisposto ai dipendenti regionali con la qualifica rispettivamente di istruttore e di esecutore.

Sono ammissibili a contributo le spese generali (strutture, attrezzature, spese di funzionamento e gestione, etc.) nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo concesso ai sensi del precedente comma non può comunque eccedere il massimale del 30% della spesa ammissibile relativa al trattamento economico dei divulgatori agricoli impiegati.

I programmi di attività possono essere riferiti al triennio di validità degli indizzi di cui al successivo art. 16.

Alla concessione del contributo provvede la Giunta regionale previa istruttoria del Servizio sperimentazione e consulenza in agricoltura.

All'impegno ed alla liquidazione del contributo concesso si provvede annualmente con atto monocratico.

Il pagamento è disposto:

per il 75% quale anticipazione sul rateo annuale;

per il 25% a presentazione della documentazione comprovante l'attività svolta.

Nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Se.SI.C.A. (divulgazione specialistica e di supporto) e agli organismi autogestiti di cui alla legge regionale n. 7/1985 (divulgazione di base), i programmi di attività, così come sopra definiti, dovranno assicurare la tutela del profilo professionale dei divulgatori agricoli (Allegati 3.1, 3.2 e 3.3) che si approvano con la presente legge.

All'impegno e alla liquidazione dei successivi ratei annuali si potrà provvedere previa rendicontazione delle attività svolte e riferite al penultimo contributo erogato.

3. All'art. 11, primo comma della legge regionale n. 7/1985, i due trattini sono sostituiti dai seguenti:

- fino al 90% per i primi tre anni di attività;
- fino all'85% dal quarto anno in poi.

Art. 5

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte per il 1990 e per gli anni successivi con lo stanziamento di cui al Capitolo dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990 e successivi, corrispondente al Capitolo 30 del Bilancio 1989, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge si fa fronte per il 1990 ed anni successivi con lo stanziamento di cui al Capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e successivi, corrispondente al capitolo n. 932 del bilancio 1989, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'applicazione del Regolamento CEE, n. 270/1979.

Art. 6

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

(Omissis).

Napoli, 28 dicembre 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

90R0215

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1990, n. 1.

Istituzione del comune di Bellizzi in provincia di Salerno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 del 15 gennaio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO*

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Bellizzi è distaccata dal comune di Montecorvino Rovella della provincia di Salerno ed è costituita in comune autonomo con la denominazione Bellizzi.

Art. 2.

Il comune di Bellizzi, avente una popolazione di n. 10.373 abitanti alla data del censimento del 25 ottobre 1981; ha i seguenti confini territoriali:

- 1) comune di Montecorvino Rovella;
- 2) comune di Olevano sul Tusciano;
- 3) comune di Battipaglia;
- 4) comune di Montecorvino Pugliano;
- 5) comune di Pontecagnano - Faiano.

Gli anzidetti confini coincidono con quelli indicati nell'allegata planimetria tecnica.

Art. 3.

I rapporti conseguenti alla presente legge fra il comune di Bellizzi e quello di Montecorvino Rovella, ivi compresi quelli relativi ai rapporti patrimoniali e finanziari ed alla ripartizione del personale, sono regolati e definiti a cura della provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Napoli, 2 gennaio 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

90R0216

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1990, n. 2.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1989. Secondo provvedimento.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 del 16 gennaio 1990)

(Omissis).

90R0217

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1989, n. 9.****Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni riguardante l'elezione del consiglio regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Eleggibili a consigliere regionale*

1. L'art. 9 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.*Eleggibili a consigliere regionale*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione.».

Art. 2.*Corredo delle candidature*

1. Il punto *b)* del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 è sostituito dal seguente:

«*b)* il certificato, rilasciato per ogni candidato dal Sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;».

Art. 3.*Uffici centrali circoscrizionali
Esame ed approvazione delle candidature*

1. Il punto *d)* del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«*d)* cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non è stata presentata la prescritta accettazione della candidatura, con la contestuale dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico relativamente ai candidati del collegio provinciale di Bolzano, nonché i nominativi di coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 dicembre 1989

ANDREOLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI

90R0164**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1989, n. 12.****Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1990)**(Omissis).***90R0165****Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1990, n. 1.****Proroga dei termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 concernente: «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere» e disposizioni in materia di finanza locale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1990)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere»:

a) il termine del 30 novembre 1990 di scadenza degli effetti della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri prevista dal primo comma dell'art. 12 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12;

b) il termine del 30 novembre 1990 di cui al primo comma dell'art. 12 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla scadenza degli effetti della classificazione provvisoria degli esercizi alberghieri;

c) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti;

d) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adempimenti ed al possesso dei requisiti ivi previsti;

e) il termine del 30 novembre 1991 di cui al primo comma dell'art. 23 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla classificazione provvisoria degli esercizi di affittacamere;

f) il termine del 15 gennaio 1991 di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti.

Art. 2.

Disposizione in materia di finanza locale

1. Per l'anno 1990, in attesa della nuova legge in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comuni somme fino alla concorrenza di L. 47.000.000.000, da ripartirsi tra i comuni medesimi in proporzione alle somme assegnate per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 e successive modificazioni.

2. Per i fini di cui al primo comma è autorizzata la spesa di L. 47.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.

Art. 3.

Copertura degli oneri

1. Al maggiore onere di L. 47.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2, a carico dell'esercizio finanziario 1990, si fa fronte mediante l'utilizzo delle maggiori entrate, di pari importo, iscritte in bilancio a titolo di compartecipazione al gettito di altri tributi erariali devoluti in quota fissa, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 come modificato con legge in corso di promulgazione.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata -- tabella A --, per l'esercizio finanziario 1989, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale 1989/1991 di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 42 sono apportate le modificazioni in aumento di cui al comma primo.

4. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1989/1991, di cui all'art. 14 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 42, la somma di cui all'art. 3 è portata in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Finanza locale», area di attività «Interventi per la finanza locale».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 3 gennaio 1990

MALOSSINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI

90R0166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 3 novembre 1989, n. 11-9/Leg.

Norme regolamentari concernenti le modalità di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24, comma terzo, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Vista la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 ed in particolare l'art. 24, terzo comma;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12400 di data 20 ottobre 1989;

Decreta:

Norme regolamentari concernenti le modalità di accertamento della conoscenza delle lingue straniere ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24, comma terzo, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21.

Art. 1.

Il personale in servizio presso l'Azienda per la promozione turistica del Trentino, ivi compreso il personale in posizione di comando o assunto ai sensi dell'art. 75 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è ammesso, a domanda, a sostenere l'esame per l'accertamento della conoscenza scritta e parlata di lingue straniere di cui almeno una del gruppo germanico o anglosassone.

Art. 2.

1. Nella domanda d'esame il dipendente deve indicare due o più lingue, diverse dall'italiano ed escluso il ladino, per le quali chiede l'accertamento; almeno una delle lingue dovrà appartenere al gruppo germanico o anglosassone.

2. Nel caso di esito negativo dell'esame il dipendente potrà ripresentare domanda.

3. L'accertamento di ulteriori lingue può essere proposto anche successivamente alla domanda originale.

4. L'accertamento ha luogo a scadenza annuale; le domande devono essere presentate al Consiglio di amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 3.

1. La commissione d'accertamento, nominata all'inizio dell'anno dalla Giunta provinciale, è composta:

a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione o suo delegato scelto nell'ambito del Consiglio di amministrazione, che la presiede;

b) da un esperto per ciascuna lingua che forma oggetto delle singole domande.

2. Funge da segretario un dipendente provinciale.

Art. 4.

1. Gli accertamenti si articolano in prove scritte e orali, il cui grado di difficoltà si differenzia secondo le seguenti classi di livelli e qualifiche:

- classe A: fino al quarto livello funzionale-retributivo;
- classe B: dal quinto al sesto livello funzionale-retributivo;
- classe C: dal settimo al nono livello funzionale-retributivo;
- classe D: dirigente, ispettore generale, direttore di divisione.

2. La prova scritta per ciascuna lingua consiste in due traduzioni, una dalla lingua straniera all'italiano, l'altra dall'italiano alla lingua straniera.

3. Sono ammessi alle prove orali i dipendenti che hanno superato almeno due prove scritte concernenti altrettante lingue, con una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna di esse e votazione positiva in entrambe le traduzioni; le prove orali possono consistere in traduzioni o conversazioni nelle lingue straniere per le quali il dipendente abbia conseguito il suindicato punteggio.

4. Le prove orali si intendono superate qualora il dipendente abbia conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna di esse.

5. L'accertamento ha esito positivo qualora il dipendente abbia ottenuto almeno 6/10 in entrambe le prove scritte e nelle relative prove orali.

6. Il punteggio per lingua è determinato dalla media dei voti positivi della prova scritta e di quella orale.

7. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma del punteggio per lingua.

Art. 5.

1. Espletate le prove e attribuito al dipendente il punteggio complessivo di cui al precedente art. 4, la commissione d'accertamento trasmette gli atti alla Giunta provinciale che, riconosciuta la regolarità del procedimento, attribuisce l'indennità mensile in proporzione al punteggio riportato secondo la seguente tabella:

punteggio inferiore a 16: 5% dello stipendio mensile lordo base iniziale;

punteggio da 16 a 22 compreso: 8% dello stipendio mensile lordo base iniziale;

punteggio superiore a 22 fino a 28 compreso: 12% dello stipendio mensile lordo base iniziale;

punteggio superiore a 28: 15% dello stipendio mensile lordo base iniziale;

2. Qualora sia richiesto l'accertamento di ulteriori lingue straniere ai sensi del comma terzo dell'art. 2 e l'accertamento abbia esito positivo, il punteggio riportato viene sommato a quello precedentemente raggiunto.

Art. 6.

L'indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove. L'assenza dal servizio, diversa dal congedo ordinario, continuativa e di durata non inferiore al mese determina la sospensione della corrispondenza dell'indennità.

Trento, 3 novembre 1989

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1989, registro 69, foglio 2 - OREFICE.

90R0167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 3 novembre 1989, n. 12-10/Leg.

Regolamento per lo svolgimento dell'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di operatore turistico, quinto livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 27 dicembre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 1);

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 ed in particolare l'art. 16, quinto comma;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 12401 di data 20 ottobre 1989, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti,

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 16, quinto comma, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è ammesso a sostenere l'esame per l'inquadramento nel profilo professionale di operatore turistico, quinto livello funzionale-retributivo del ruolo unico del personale provinciale, il personale collocato nel profilo professionale di operatore amministrativo che risulti assegnato, alla data 13 gennaio 1988, a servizio turismo e attività sportive o all'azienda per la promozione turistica del Trentino e che svolga mansioni di operatore turistico con conoscenza di almeno due lingue straniere.

Art. 2.

1. Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno far pervenire al servizio per il personale della Provincia Autonoma di Trento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, apposita domanda redatta in carta semplice.

2. Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

- le complete generalità;
- la data e il luogo di nascita;
- la struttura di assegnazione alla data 13 gennaio 1988;
- le lingue straniere, di cui almeno una del gruppo germanico o anglosassone, in cui intendono sostenere la prova scritta;
- l'effettivo svolgimento delle mansioni di operatore turistico.

4. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal dirigente della struttura cui il concorrente è assegnato o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'esame è disposta dalla Giunta provinciale, che provvederà altresì all'accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni di operatore turistico.

Art. 3.

1. L'esame consisterà in una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta avrà per oggetto la traduzione di un testo in lingua italiana su argomenti a carattere turistico culturale e geografico riguardanti il Trentino, nelle due lingue straniere scelte dal candidato. La prova scritta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 7/10.

3. La prova orale riguarderà:

- a) la discussione della traduzione effettuata per la prova scritta;
- b) le materie oggetto della prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

4. Il grado di preparazione richiesto ai candidati per sostenere le prove d'esame sarà corrispondente a quello previsto per il conseguimento dell'attestazione professionale di segretario turistico.

Art. 4.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le modalità previste per le corrispondenti prove dei pubblici concorsi della Provincia.

2. La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le operazioni connesse all'esame con apposita deliberazione, che sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

3. Le operazioni di inquadramento dei concorrenti che avranno superato le prove avverranno secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Trento, 3 novembre 1989

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1989, registro 67, foglio 77 - OREFICE.

90R0168

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
7 novembre 1989, n. 0586/Pres.

Modifica dell'art. 4 del regolamento per le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente: «Nuove norme in materia di diritto allo studio».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 121 del 30 novembre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 0401/Pres. dell'11 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1988, registro n. 22, foglio n. 332, con il quale è stato approvato il regolamento per le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, concernente: «Nuove norme in materia di diritto allo studio»;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detto regolamento che fissa al 15 settembre di ogni anno il termine di presentazione delle domande dirette a beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale n. 48/1988;

Viste le note n. 44378 del 25 settembre 1989 dell'amministrazione provinciale di Udine, n. 12912 del 4 ottobre 1989 dell'amministrazione provinciale di Gorizia e n. 36267 del 6 ottobre 1989 dell'amministrazione provinciale di Pordenone, tendenti ad ottenere la modifica del termine al 30 novembre di ciascun anno;

Vagliate e riconosciute valide le motivazioni addotte dalle Province a sostegno della richiesta, e precisamente:

a) le difficoltà incontrate dalle famiglie nel presentare le domande entro il 15 settembre, in un periodo in cui l'anno scolastico non ha ancora avuto inizio e nel quale le segreterie di molte scuole non sono operative;

b) l'impossibilità per le singole scuole di indicare nelle proprie domande l'esatto numero degli iscritti ad anno scolastico non ancora avviato;

Vista la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 5059 del 27 ottobre 1989;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0401 Pres. dell'11 ottobre 1988, il termine di presentazione delle domande dirette a beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48 viene fissato al 30 novembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 novembre 1989

BIASUTTI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 novembre 1989
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 21, foglio n. 11*

90R0011

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTENUMRO NICOLA
Via delle Becchere, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Neppi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 20/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Carofato, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **FISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goidoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccova SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale. L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione. L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi». L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione. L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale. L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione. L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale. L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo. L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000	6.000
N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.		

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale. L. 255.000

Abbonamento semestrale. L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti. ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni. ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000